

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO MIOLA

Seduta dell'08/04/2025

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 24/02/2020 ed estinto anticipatamente a far data dall'1/04/2024, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario in sede di reclamo, si rivolge all'Arbitro al quale, richiamate integralmente le argomentazioni formulate con il predetto reclamo, chiede di disporre il rimborso della quota parte non goduta degli oneri non maturati a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, che quantifica in complessivi euro 1.040,37, al lordo di quanto eventualmente già versato, da considerarsi a titolo di acconto; in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio pro rata temporis per i costi ritenuti recurring e gli oneri assicurativi, chiede una riduzione di commissioni e costi ritenuti up front secondo il criterio della curva degli interessi. In ogni caso, chiede la refusione delle spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00, il rimborso delle spese di procedura per euro 20,00, oltre agli interessi legali.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce di aver già rimborsato quanto dovuto in base alla disciplina applicabile e chiede il rigetto del ricorso. Più specificamente, sottolinea che i più recenti interventi normativi sull'art. 11-octies, secondo comma, del D.L. n. 73/21 richiamano le "pronunce" della CGUE, quindi non solo la sentenza "Lexitor" ma anche la sentenza del 09/02/2023 (relativa al caso C-555/21 UniCredit Bank Austria C-555/21) e

convergono sul rispetto delle norme civilistiche in tema di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) e arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), con conseguente esclusione della rimborsabilità delle voci di costo di cui il consumatore ha già interamente usufruito al momento della concessione del finanziamento. Aggiunge che la disciplina del credito ai consumatori di derivazione eurounitaria non potrebbe essere applicata alle estinzioni anticipate dei finanziamenti rimborsabili mediante cessione del quinto di stipendio/pensione, regolate, invece, dall'art. 6-bis del D.P.R. n. 180/50 in quanto lex specialis, non colpito da dichiarazione di incostituzionalità né interessato da pronunce della Corte di Giustizia.

L'intermediario conclude chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e comunque di rigettare tutte le avverse richieste di restituzione delle ulteriori somme.

Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione di parte delle commissioni versate e non godute di un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione di quote della pensione, a seguito della sua estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito.

Il ricorso merita di essere accolto solamente in parte.

Il Collegio rileva che la questione del rimborso anticipato dei contratti di credito ai consumatori ricade sotto l'applicazione dell'art. 125-sexies, TUB, il cui testo originario, precedentemente alla recente modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, si imitava prevedere, per l'ipotesi di estinzione anticipata dei suddetti contratti di credito ai consumatori, una riduzione del costo totale del credito, «pari» all'importo degli interessi e «dei costi dovuti per la vita residua del contratto». Il riferimento all'inciso relativo alla «vita residua del contratto» ha determinato, il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

La Corte di Giustizia Europea, richiesta di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, con la decisione del 11 settembre 2019 in causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor) ha stabilito che il menzionato art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento dell'ABF di conseguenza, in merito agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi



istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Il Collegio di Coordinamento, nel caso sottoposto al suo esame, ha ritenuto inoltre che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

A seguito della menzionata modifica ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, come convertito dalla l. n. 106 del 23 luglio 2021, al fine di adeguare la disciplina in materia al dettato della sentenza Lexitor, l'art. 125-sexies, comma 1, TUB così dispone: "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; il comma 2, altresì, precisa che "I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".

Il secondo comma del citato art. 11-octies, nel testo precedente all'ulteriore modifica introdotta dall'art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. "Decreto Asset"), stabiliva inoltre che: "L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Sul menzionato originario testo dell'art. 11-octies, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, si è pronunciata di recente la Corte Costituzionale con sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263, la quale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in quanto, in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. La Corte, in particolare, ha osservato che, proprio in ragione dell'inequivocabilità della sentenza Lexitor, non è più possibile interpretare il "vecchio" art. 125-sexies, comma 1, del TUB in termini conformi alla sentenza Lexitor, in quanto integrato dal rinvio alle disposizioni della Banca d'Italia ex art. 11-octies, comma 2, fermo restando che la formulazione originaria dell'art. 125-sexies, laddove "sganciata" dal rinvio anzidetto, risulta sostanzialmente identica a

quella dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE, oggetto dell'interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia.

Pertanto, la Corte Costituzionale, atteso che il testo originario dell'art. 125-sexies del TUB, tuttora in vigore per effetto de menzionato art 11-octies, comma 2, della legge 23 luglio 2021, n. 106, è sostanzialmente conforme all'art. 16 della direttiva (come interpretato nella sentenza Lexitor), e atteso altresì che la sopravvenuta diffirmità è dipesa soltanto dal rinvio, operato dal ridetto art. 11-octies, comma. 2, alle fonti secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi recurring, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di quest'ultimo articolo limitatamente alle parole, ivi presenti, "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Per effetto della suddetta sentenza, in merito ai criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF, coerentemente con il precedente orientamento dell'Arbitro richiamato dalla sentenza della Corte Costituzionale, sono nel senso di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Il legislatore è a sua volta intervenuto sul punto, al fine di recepire questa pronuncia, dapprima con l'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, il quale ha previsto che "All'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»", con la conseguenza di escludere dall'obbligo di rimborso i c.d. costi up front.

Norma, tuttavia, a sua volta abrogata dal menzionato successivo art. 27 della l. 9 ottobre 2023, n. 136, di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, il quale dispone che: «All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Tali assunti non risultano, peraltro, scalfiti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, "Unicredit Bank Austria"), richiamata dall'intermediario convenuto, la quale, con riferimento alla direttiva 2014/17/UE, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, ha osservato che il diritto alla riduzione dei costi, in caso di rimborso anticipato, non può includere i costi a carico del consumatore per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al



momento del rimborso anticipato. Secondo gli indirizzi conformi dei Collegi, la predetta sentenza è destinata a dispiegare effetto esclusivamente nei contratti di credito immobiliare a favore dei consumatori, come evidenziato dalla stessa pronuncia, la quale (par. 32 e 35), si fa carico di motivare il proprio differente tenore, rispetto a quanto statuito dalla “Lexitor”, sulla base della specificità della disciplina di cui alla direttiva 2014/17/UE, in quanto il complessivo sistema di informazioni precontrattuali ai consumatori in essa previsto, in specie mediante il c.d. PIES, consente di rendere costoro adeguatamente edotti circa la ripartizione dei costi tra quelli recurring ed up front, evitando il rischio di abusi da parte dell’intermediario creditizio riguardo alla qualificazione degli stessi.

Il Collegio rileva altresì che la nuova Direttiva sul credito ai consumatori, n. 2023/2225 approvata dal Parlamento europeo il 18 ottobre 2023, al considerando n. 70, tentando una mediazione fra opposte esigenze e facendo sintesi del percorso giurisprudenziale, raccomanda che siano oggetto di riduzione “anche i costi che non dipendono dalla durata di [tale] contratto di credito, compresi quelli che sono pienamente esauriti all’atto della concessione del credito”, con (eventuale) esclusione unicamente delle “spese applicate da un terzo e pagate direttamente a quest’ultimo e che non dipendono dalla durata del contratto di credito [...]”, in quanto tali costi non sono imposti dal creditore e non possono pertanto essere modificati unilateralmente dal creditore”. Tuttavia, nel calcolo della riduzione, comunque, dovrebbero essere prese in considerazione “le spese addebitate da un creditore a favore di un terzo”.

A tale riguardo, le commissioni dovute al collaboratore creditizio incaricato per la conclusione del prestito e pagate all’intermediario, sono pacificamente ritenute dai Collegi come rimborsabili, in quanto la circostanza che il prestito sia collocato per il tramite di altro intermediario, in nome e per conto del finanziatore, non muta la titolarità del credito, che non è ricollegabile a una prestazione eseguita in favore del cliente e pagata per il tramite dell’intermediario, ma a un costo del credito sostenuto dall’intermediario in ragione della propria organizzazione della rete di vendita e da questi traslata in capo al soggetto finanziato, che permane esclusivamente in capo all’istituto erogante. Tali costi fanno, pertanto, parte del costo totale del credito, poiché si tratta di un costo inherente alla stipulazione del contratto (ex multis, Collegio di Bari, decisione n. 4878/23). In particolare, ad escludere la rimborsabilità non vale l’assunto circa la terzietà dell’agente al quale la commissione in discorso è destinata: infatti, come chiarito dalla giurisprudenza dell’Arbitro: “l’indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell’estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l’importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l’importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell’importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l’insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l’intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all’impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l’intermediario che opera l’estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l’intermediario che opera l’estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati” (Collegio di Torino, decisione n. 8783/2023; in termini, Collegio di Palermo, decisioni nn. 5614/2023 e 4640/2023).

Nemmeno rileva l’eccezione proposta dall’intermediario, secondo cui ai finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione non sarebbe applicabile l’art. 125-sexies TUB, bensì l’art. 6-bis del DPR 180/1950, il quale, trattandosi di una forma di finanziamento speciale, continuerebbe ad attribuire alla Banca d’Italia il potere, tra



l'altro, di fissare oneri che devono essere rimborsati al cliente in caso di estinzione anticipata del contratto. Tuttavia, proprio il menzionato art. 6-bis, comma 1, del DPR 180/1950, inserito con il d.lgs. n. 141 del 2010, precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del TUB, ricomprensindosi pertanto tale specifica forma di finanziamento nella disciplina generale del credito ai consumatori e quindi anche nel campo di applicazione dell'art. 125-sexies TUB, secondo la successiva evoluzione della formulazione di quest'ultima norma. In particolare, come statuito da questo stesso Collegio: "La norma estenderebbe la portata applicativa della disciplina del credito ai consumatori oltre le condizioni di cui all'art. 122 TUB, sia sotto il profilo quantitativo (nel senso che la disciplina sarebbe applicabile anche quando il credito erogato eccede il limite dei €75.000), sia sotto quello qualitativo (non agendo il sovvenuto per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta). L'estensione si giustificherebbe "nella considerazione delle caratteristiche di particolare debolezza economica e ignoranza finanziaria della clientela istituzionale del prodotto". (Collegio di Napoli, decisione n. 7242/23).

In adesione alle determinazioni sopra sinteticamente riportate, questo Collegio, venendo al caso di specie e con riferimento alle voci di cui il ricorrente chiede il rimborso, rileva che le "commissioni in favore dell'intermediario finanziario" sono definite interamente come recurring e il contratto prevede che le stesse sono ripetibili pro quota, secondo il criterio della curva degli interessi. È agli atti anche il piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, nel quale trova esplicitazione il criterio contrattuale della curva interessi per la restituzione degli oneri ripetibili. Il Collegio riconosce pertanto il diritto del ricorrente al rimborso della somma di euro 1.258,34, somma che risulta essere stata interamente rimborsata al ricorrente in sede di conteggio estintivo, con una eccedenza di euro 0,02, per cui nulla è più dovuto sul punto.

Quanto alle "commissioni di distribuzione", sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi sono da considerarsi up front, per il riferimento ad attività prodromiche alla stipula del contratto, e quindi sono rimborsabili secondo il criterio della curva degli interessi. Il Collegio riconosce pertanto il diritto al rimborso di euro 75,83.

Il ricorrente chiede altresì il rimborso integrale della commissione di estinzione anticipata, sul punto limitandosi ad affermare che: l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleghi alcun dettaglio dei costi eventualmente sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento. La domanda non merita di essere accolta.

Al riguardo, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

Nel caso di specie, la commissione è stata addebitata in conteggio estintivo per un importo pari a € 187,26, corrispondente all'1%, così come previsto contrattualmente, senza che ricorra alcuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo normativamente previste. Inoltre, non è allegata documentazione utile a dimostrare che l'importo corrisposto dal ricorrente sia privo di oggettiva giustificazione causale.

In merito alla richiesta di "eventuali" quote versate in eccesso, il ricorrente non allega alcuna evidenza a supporto della richiesta.

Non merita di essere accolta l'ulteriore domanda di refusione delle spese legali, quantificate in euro 200,00, avanzata dal ricorrente. Infatti, premesso che nel caso di specie alcuna documentazione concernente le suddette spese viene esibita dal ricorrente, va rilevato che l'orientamento condiviso dei Collegi ha ritenuto che il rimborso delle spese legali sia ammesso solo quando l'ausilio di un legale si sia rivelato necessario per la complessità della controversia. In specifico, si ritiene che tale condizione non possa essere ravvisata nel caso di ricorsi in materia di estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, attesa la natura seriale del ricorso (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 76,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO